



FORME GIURIDICHE PER PRODUTTORI

POSSIBILI FORME GIURIDICHE PER PRODUZIONI TEATRALI

- Ditta individuale (≠ persona giuridica): quando una singola persona decide di avviare una propria produzione e non sceglie nessun'altra forma giuridica, giuridicamente si tratta di una ditta individuale. La singola persona assume lo statuto di lavoratore autonomo e risponde con tutta la sua sostanza privata.
- Società semplice (≠ persona giuridica): più persone si riuniscono per una produzione comune e dichiarano di assumere collettivamente gli utili o le perdite. Responsabilità solidale con patrimonio privato. Non consigliata.
- Sagl, SA (= persone giuridiche): per fondare una SA, è necessario un capitale azionario di 100.000 franchi, mentre per una Sagl bastano 20.000 franchi di capitale sociale. Consigliate solo per attività di produzione a lungo termine o per grandi produzioni.
- Associazione (= persona giuridica): un'associazione può essere fondata senza costi. È necessaria l'iscrizione nel registro di commercio solo se «per conseguire il suo fine esercita uno stabilimento d'indole commerciale», il che generalmente non è il caso per le produzioni teatrali. I professionisti dello spettacolo sono assunti tramite l'associazione che si occupa anche di tutti i contratti e permessi. I professionisti dello spettacolo partecipanti non rispondono con il patrimonio privato; l'associazione risponde delle obbligazioni solo con il patrimonio sociale.

Per motivi di diritto della responsabilità, t. raccomanda ai gruppi teatrali di scegliere la forma giuridica dell'associazione, in modo da escludere la responsabilità personale dei singoli partecipanti e poter fungere da datore di lavoro.

FONDARE UN'ASSOCIAZIONE COME GRUPPO TEATRALE

I modelli per la fondazione di un'associazione (modello di statuto, verbale dell'assemblea costitutiva dell'associazione e della riunione costitutiva) sono disponibili online su t..

Passi da seguire per fondare un'associazione:

- redigere lo statuto (stabilire la sede dell'associazione, determinare lo scopo, specificare il finanziamento, risp. le quote sociali, precisare gli organi, se del caso definire le procedure di voto ed elezione, prevedere una collaborazione gratuita dei membri del comitato direttivo, indicare l'utilizzo del patrimonio sociale in caso di scioglimento);
- tenere l'assemblea costitutiva dell'associazione e designare ev. nella riunione costitutiva il presidente, il cassiere e il segretario (non obbligatorio). Nel quadro dell'assemblea costitutiva viene adottato lo statuto e sono eletti gli organi dell'associazione (obbligatorio è solo il comitato direttivo);
- apertura di un conto bancario o postale per l'associazione;
- annuncio presso la Cassa di compensazione (agenzia AVS della sede dell'associazione) per poter comparire come datore di lavoro;
- stipulazione delle necessarie assicurazioni (infortuni, eventualmente LPP, RC ecc.).

Importante

- I professionisti dello spettacolo che lavorano per la propria associazione **e sono anche membri del comitato direttivo**, dunque possono agire in nome dell'associazione, generalmente sono considerati dall'assicurazione contro la disoccupazione "persone che occupano una posizione analoga al datore di lavoro" e che quindi non possono beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. Nonostante l'impiego nell'associazione, tali ingaggi non possono essere computati presso l'assicurazione contro la disoccupazione.
- Nello statuto devono essere stabiliti anche i contributi dei soci. Di conseguenza, la responsabilità è limitata al patrimonio dell'associazione e la responsabilità dei singoli soci è limitata al pagamento di tali quote sociali.
- Un'associazione è composta da almeno 2 organi, un'assemblea sociale (AG) e un comitato direttivo.
- Generalmente, i gruppi teatrali non possono ottenere l'esenzione fiscale, poiché non soddisfano il criterio della pubblica utilità.